

8. Le maggiorazioni da “superammortamento” non incidono sulla redazione del bilancio

FONTE	Publicistica
RIFERIMENTO	L. n. 232/2016

Come noto la Legge di stabilità 2016 prima e ora la legge di bilancio 2017 prevedono la c.d. agevolazione “superammortamento” consistente in una maggiorazione degli ammortamenti fiscali legati agli investimenti in beni strumentali nuovi.

In particolare la legge di bilancio 2017 contiene specifiche disposizioni che interessano la disciplina fiscale degli ammortamenti, sia in termini di proroga dell’agevolazione sugli investimenti in beni strumentali nuovi già applicata nel 2015-2016 (c.d. superammortamento), sia come nuova misura agevolativa destinata agli investimenti in beni nuovi strumentali ed immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave industria 4.0 (c.d. iperammortamento).

La Legge di Bilancio 2017 infatti prevede sia la possibilità di effettuare la maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel corso del 2017 (come già prevista per gli anni 2015 e 2016 con la legge di Stabilità per il 2016), sia la “nuova” maggiorazione nella misura del 150% del costo di acquisizione beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave industria 4.0. che, in pratica, si sostanzia nella deduzione totale di un importo pari al 250%, delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

In generale le suddette agevolazioni consistenti in maggiorazioni degli ammortamenti non incidono sulla redazione del bilancio, sia per il 2016 che per il 2017 e, pertanto, se ne dovrà tenere conto solo in sede di determinazione delle imposte dovute per le medesime annualità.

Entrambe le misure fiscali (superammortamento e iperammortamento) hanno natura temporanea, in quanto sono applicabili in relazione agli acquisti fatti entro il 31 dicembre 2017 o fino al 30 giugno 2018 qualora «*entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura al meno pari al 20% del costo di acquisizione*».

Per individuare il momento di effettuazione dell’investimento ai fini fiscali si deve far riferimento alle regole generali della competenza contenute nell’articolo 109, commi 1 e 2 del Tui. Pertanto, nel caso di un investimento in beni materiali nuovi che fruiscono dell’iperammortamento, cioè inclusi nell’allegato A della L. n. 232/2016, qualora la consegna sia avvenuta nel 2016, non si potrà usufruire della maggiorazione del 150% in quanto l’effettuazione dell’investimento, in base alle regole di competenza fiscale, è avvenuta nell’anno precedente e quindi fuori dal periodo agevolato per l’iperammortamento. Detto investimento potrà però usufruire del superammortamento del 40 per cento (cfr. risposta dell’Agenzia delle Entrate nel corso del convegno Telefisco 2017 del Sole 24 Ore)

I soggetti che possono applicare entrambe le agevolazioni sono i titolari di reddito d’impresa (compresi i contribuenti “minimi” o “in regime di vantaggio” ed esclusi quelli “in regime forfettario. Mentre agli esercenti arti e professioni si applica solo il superammortamento e non quindi anche l’iperammortamento .

Ai fini del superammortamento, i beni agevolabili sono quelli materiali strumentali (non quindi i beni merce) con specifica esclusione da quest’anno, delle autovetture e agli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata individuati dall’art. 164, comma 1 lettera b) e b) bis del TUIR

Normativa fiscale

Sono invece agevolabili gli autoveicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa (es. veicoli da noleggio) nonché quelli ad uso pubblico, come ad esempio i taxi.

Per l'applicabilità dell'iperammortamento invece,

i beni acquistati oltre al requisito della strumentalità, devono essere funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 ed in quanto tali essere ricompresi nell'allegato A alla stessa legge di Bilancio 2017.

9. Dichiarazioni IVA 2017 tempestive anche se inviate entro il 3 marzo 2017

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Nota del 1° marzo 2017

Poiché nella giornata del 28 febbraio 2017 (termine ultimo per effettuare l'invio della dichiarazione IVA annuale 2017), si sono registrati temporanei rallentamenti nella rete di

trasmissione delle dichiarazioni, con comunicato del 1° marzo 2017 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che saranno comunque considerate tempestive le dichiarazioni annuali Iva per il periodo d'imposta 2016 trasmesse entro venerdì 3 marzo 2017.

10. Le principali novità fiscali contenute nella conversione in legge del decreto «milleproroghe»

FONTE	Normativa
RIFERIMENTO	L. n. 19 del 27.02.2017

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2017 è stata pubblicata la legge n. 19 del 27 febbraio 2017 di conversione del D.L. n. 244/2016 - decreto Milleproroghe 2017.

Si riassumono di seguito le principali novità introdotte in materia fiscale

Spesometro: per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute è effettuata su base semestrale.

Prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017 il termine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre.

Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.

Rimangono confermate le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente per la comunicazione dei dati delle **liquidazioni periodiche**

Ripristinata fino al 31 dicembre 2017 la vigenza degli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato Ue (**modelli INTRA-2**).

Il decreto Milleproroghe estende le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali redatti dall’OIC.

Prorogato al 16 ottobre 2017 (in quanto il 15 cadrà di domenica) il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni Irap per le imprese interessate dalle novità contabili esposte alla voce precedente.

11. Il ritardo nel versamento dei tributi anche di pochi giorni configura violazione sostanziale che legittima l'applicazione della sanzione

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 4960 del 27.02.2017

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4960 del 27 febbraio 2017 ha affermato il principio che il ritardato versamento del tributo, anche di pochi giorni, rappresenta una violazione sostanziale che arreca pregiudizio alle casse erariali e pertanto la sanzione conseguentemente applicabile è legittima.

Nel caso esaminato dai Supremi giudici una società aveva pagato le accise sul gas metano con 4 giorni di ritardo rispetto al termine previsto (il 31 dicembre in luogo del 27), e a fronte di detta irregolarità l'agenzia delle Dogane ha emesso un avviso di irrogazione di sanzioni.

La società impugnava il provvedimento sostenendo la illegittimità della misura sanzionatoria in quanto la violazione non aveva arrecato alcun danno all'Erario e, in ogni caso, doveva essere disapplicata per l'incertezza normativa che riguardava l'adempimento.

Sia in primo che in secondo grado la società contribuente ha ottenuto ragione ed il conseguente annullamento dell'atto mentre a fronte del ricorso in Cassazione dell'Agenzia delle dogane i giudici di legittimità hanno accolto le ragioni dell'Amministrazione finanziaria sulla base dei seguenti principi.

Considerato che in tema di accise sul gas metano la scadenza del termine per il versamento è prevista entro il 27 dicembre è indubbia la tardività del pagamento eseguito il 31 dicembre.

Inoltre l'articolo 10 dello Statuto del contribuente esclude la sanzionabilità solo delle violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio dell'attività di controllo, non incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.

Pertanto, secondo la Cassazione, da ciò deriva che il ritardo nel versamento configura una violazione sostanziale e non formale poiché incide sul pagamento del tributo ed arreca pregiudizio all'incasso erariale. Conseguentemente è legittima la sanzione applicata per gli omessi versamenti prevista dall'articolo 13 del D.Lgs n. 471/97.

Infine per quanto riguarda l'incertezza normativa, la Cassazione ha precisato che l'eventuale esclusione della sanzione è possibile solo in presenza di un'oggettiva impossibilità di individuare la norma giuridica a nulla rilevando l'eventuale incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti in causa.

E nel caso specifico non risultavano gli elementi di oggettiva incertezza normativa o dei contrasti giurisprudenziali, con la conseguenza che non ricorreva l'invocata esimente.

Lavoro e previdenza

8. Emanate dall'INPS le istruzioni operative per accedere all'incentivo assunzioni al SUD 2017

FONTE	INPS
RIFERIMENTO	Circolare n. 41 de 2.03.2017

Con la circolare n. 41 del 1° marzo 2017, l'INPS ha emanato le prime istruzioni operative concernenti l'Incentivo occupazione SUD del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche attive per l'Occupazione" (PON SPAO), introdotto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016 e rettificato dal Decreto Direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016.

Si riassumono di seguito i principali contenuti della circolare.

L'incentivo, che consiste nell'esonero contributivo annuo fino a 8.060 euro, si applica, nei limiti delle risorse stanziato, a tutti i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, anche in somministrazione, lavoratori con sede di lavoro in Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, non rilevando né la sede legale dell'azienda, né la residenza anagrafica del dipendente.

L'agevolazione riguarda l'assunzione a tempo indeterminato, anche part time, anche nella forma di apprendistato professionalizzante di persone disoccupate, nonché, le trasformazioni di rapporti a termine.

In proposito la circolare evidenzia che sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

Inoltre, per i giovani che abbiano un'età compresa tra i 16 e i 24 anni lo stato di disoccupazione rappresenta l'unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell'accesso al beneficio mentre i lavoratori con almeno 25 anni di età per fruire dell'agevolazione, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

L'incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono personale senza esservi tenuti, e pertanto non saranno agevolabili le assunzioni scaturenti da un obbligo di natura legale o contrattuale.

L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse stanziato: pari a:

- euro 500.000.000,00 per le Regioni meno sviluppate,
- euro 30.000.000,00 per le Regioni in transizione.

Sono incentivabili le assunzioni effettuate tra il primo gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.

L'incentivo ha struttura e caratteristiche simili dell'esonero contributivo triennale del 2015 e di quello biennale del 2016 e consiste nello sgravio dei contributi previdenziali a carico dell'azienda nel limite massimo di euro 8.060 annuo (in quota parte proporzionale per i part time), da fruire in quote mensili (massimo di 671,66 euro, la cui quota eccedente si recupera nei mesi successivi).

Sono esclusi dall'esonero i premi Inail, il Tfr destinato al Fondo di Tesoreria, il contributo per i fondi di solidarietà/Fis, il contributo dello 0,30% che finanzia i fondi di formazione continua e i contributi di solidarietà (sui versamenti a fondi/casse, nonché per i lavoratori sportivi e dello spettacolo).

Lavoro e previdenza

L'agevolazione è fruibile fino al 28 febbraio 2019 e si sospende durante la maternità obbligatoria, salvo l'obbligo di recuperarla al massimo con il flusso UNIMENS di gennaio 2019.

La fruizione del beneficio è sottoposta a tutte le condizioni tipiche delle agevolazioni contributive: dalla regolarità contributiva alle misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dal rispetto dei Ccnl e contratti di secondo livello oltre che dei principi generali previsti dall'articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015 (es. l'assunzione non deve scaturire da un obbligo legale/contrattuale, non devono essere in atto presso l'azienda sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale).

Inoltre, l'incentivo rientra nel regime de minimis (200.000 euro nel triennio) e, pertanto, qualora sia stato superato il tetto massimo, il riconoscimento del beneficio sarà subordinato alla ulteriore condizione della realizzazione dell'incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le Regioni per le quali è previsto il finanziamento;
- l'importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
- l'aliquota contributiva datoriale.

L'inoltro della domanda preliminare dovrà essere effettuato esclusivamente con il modulo di istanza on-line "B.SUD", all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di

Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it.

Con la circolare in commento l'INPS segnala che il modulo telematico di richiesta dell'incentivo sarà reso disponibile entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della circolare e che provvederà con proprio apposito messaggio a dare notizia della possibilità di inviare le istanze.

Entro il giorno successivo all'invio dell'istanza, l'INPS, mediante i propri sistemi informativi Centrali effettuerà i controlli sullo stato di disoccupazione dei lavoratori per i quali si richiede l'incentivo, calcolerà l'importo del bonus spettante; verificherà la disponibilità residua della risorsa; comunicherà, esclusivamente in modalità telematica mediante lo stesso canale utilizzato per l'inoltro della domanda, l'accoglimento o il diniego.

Se l'istanza viene accolta, il datore di lavoro entro sette giorni di calendario successivi dovrà effettuare l'assunzione se non lo ha ancora fatto. Infine, entro dieci giorni di calendario dalla data di accoglimento della prenotazione, il datore di lavoro dovrà anche comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'elaborazione dell'istanza di conferma in senso positivo da parte dell'Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio.

Per autorizzare l'incentivo l'INPS procederà in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo non verranno elaborate entro il giorno successivo all'inoltro ma saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata.

Lavoro e previdenza

Le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico - pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus - saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine

cronologico di presentazione dell'istanza (cfr. art. 10, commi 2 e 3, del decreto direttoriale).

I datori di lavoro riceveranno la comunicazione dell'ammissione e della misura dell'incentivo all'interno dello stesso modulo di conferma dell'istanza.

L'incentivo dovrà essere fruito in dodici quote mensili, mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens).

Lavoro e previdenza

9. Rese note le indicazioni dell'INPS per l'ammissione all'incentivo "Occupazione giovani"

FONTE	INPS
RIFERIMENTO	Circolare n. 40 de 1.03.2017

Con la circolare n. 40 del 1° marzo 2017 l'INPS ha dettato le istruzioni operative per l'invio delle istanze di ammissione all'Incentivo Occupazione Giovani fornendo altresì chiarimenti sulla disciplina applicabile.

Si tratta dell'incentivo applicabile per l'assunzione di lavoratori registrati al Programma garanzia giovani, (per il quale sono stati stanziati 200.000 di euro) da parte di datori di lavoro che, senza esservi tenuti da vincoli legali o contrattuali, assumono, sia a termine, che a tempo indeterminato che in somministrazione, nell'intero territorio nazionale, (a esclusione della Provincia autonoma di Bolzano), giovani Neet, cioè soggetti, tra i 16 e i 29 anni di età, non inseriti in un percorso di studi o formazione e disoccupati.

Nella circolare l'Istituto ha precisato che rientrano nel campo di applicazione dell'agevolazione anche i rapporti di apprendistato professionalizzante.

Quanto alla misura dell'incentivo l'Inps precisa che è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:

- il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);
- la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

Inoltre, come precisa la circolare, il beneficio

- è applicabile solo per un anno o per il minor periodo in caso di rapporti a termine
- deve essere fruito nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti "de minimis"
- è condizionato all'osservanza dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, al possesso del requisito della regolarità contributiva e al rispetto degli accordi e contratti collettivi, nonché della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per richiedere l'ammissione all'agevolazione il datore di lavoro deve inoltrare telematicamente all'INPS il modulo di istanza preliminare on-line "OCC.GIOV.", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it. indicando:

- ✓ il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione;
- ✓ la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- ✓ l'importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
- ✓ l'aliquota contributiva datoriale.

L'INPS fa presente che il modulo telematico di richiesta dell'incentivo sarà reso disponibile entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in commento (quindi entro la metà di marzo) e che ne darà notizia con apposito messaggio.

Una volta ricevuta la domanda di prenotazione l'Inps verificherà la presenza di risorse disponibili, consulterà gli archivi informatici dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto per cui si chiede l'incentivo sia registrato al "Programma Garanzia giovani" e sia profilato; calolerà l'importo

Lavoro e previdenza

dell'incentivo spettante; infine comunicherà all'azienda l'avvenuta prenotazione delle somme.

I datori di lavoro avranno poi 10 giorni (decorrenti dalla ricezione della conferma di prenotazione) per completare l'iter e nello specifico 7 giorni per procedere all'assunzione (sempre che la stessa non sia già avvenuta) e gli altri 3 giorni per comunicare all'Inps di averlo fatto. Se dette tempistiche non vengono

rispettate la prenotazione verrà annullata e il datore di lavoro dovrà trasmettere una nuova domanda.

L'agevolazione, che non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, dovrà essere fruita mediante conguaglio sulle denunce contributive Uniemens non oltre il termine del 28 febbraio 2019.

10. Legittimo il licenziamento per attività svolta durante il periodo di malattia anche se nel frattempo il lavoratore è guarito

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 3630 del 10.02.2017

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3630 del 10 febbraio 2017, ha stabilito che è legittimo licenziare per giusta causa un dipendente che, guarito prima dalla malattia, anziché rientrare anticipatamente al lavoro, era stato scoperto da un investigatore privato ingaggiato dal datore di lavoro a prestare la sua opera nell'azienda di famiglia.

Nel caso specifico il lavoratore in malattia per un infortunio alla caviglia era stato ripreso dall'investigatore mentre aiutava la moglie nella rosticceria di cui la stessa era titolare e conseguentemente il datore di lavoro ha avviato il procedimento disciplinare sfociato nella intimazione del licenziamento per giusta causa.

In proposito va segnalato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (si veda in proposito l'ultima pronuncia della stessa Cassazione n. 18507/2016) lo svolgimento di attività presso terzi durante il periodo di malattia legittima il licenziamento da parte del datore di lavoro solo qualora tale attività possa pregiudicare o ritardare la guarigione e, quindi, il rientro in servizio del dipendente.

La Corte d'appello, ribaltando la sentenza del tribunale che in primo grado aveva reputato

illegittimo il licenziamento, lo ha invece convalidato in quanto dalla perizia medica d'ufficio svolta in primo grado era emerso che il lavoratore, nei giorni in cui aveva lavorato per la moglie, era completamente guarito e, pertanto, pur non configurandosi la compromissione della guarigione a fronte dell'attività lavorativa svolta il lavoratore avrebbe dovuto rientrare al lavoro in quanto in grado di svolgere le proprie mansioni essendo completamente guarito. L'indicazione del periodo di riposo prescritto nel certificato di malattia ha infatti solo una valenza prognostica e non legittima il licenziamento del lavoratore guarito prima del termine a non rientrare al lavoro.

La Corte d'Appello sulla base delle suddette considerazioni ha quindi giudicato grave il comportamento del dipendente, in quanto in violazione dell'obbligo di diligenza previsto dall'articolo 2104 del codice civile, incide sul dovere primario dello stesso di svolgere la propria prestazione lavorativa nonchè lesivo del vincolo fiduciario.

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha quindi confermato la decisione di secondo grado ed in particolare ne ha condiviso la scelta di considerare la condotta del lavoratore nel suo complesso, *«senza limitarsi alla sola considerazione dell'incidenza dell'attività lavorativa sui tempi di guarigione»*.

9. La «presunzione di responsabilità» del conducente di un veicolo nel caso di incidente stradale che coinvolge pedoni o altri autoveicoli

FONTE	Publicistica
RIFERIMENTO	Sentenza n. 119 del 10.02.2017

L'articolo 2054 del Codice civile stabilisce che:

«Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno».

Questa norma in pratica stabilisce una presunzione di colpa per cui ogni volta che il conducente del veicolo non riesce a fornire la prova liberatoria, la responsabilità per i danni prodotti gli viene attribuita automaticamente.

La presunzione di colpa è in pratica un meccanismo che “semplifica” la individuazione del colpevole di un danno causato alle persone o alle cose e viene applicato negli incidenti stradali che coinvolgono automobilisti e pedoni.

Sulla base del dettato normativo e dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia risulta pertanto molto difficile (se non addirittura impossibile) per i conducenti riuscire a superare la presunzione di responsabilità di avere causato l'incidente e, di conseguenza, dell'obbligo di risarcire il danno. E questo perché nel nostro ordinamento la guida di un veicolo è considerata un'attività pericolosa, nel senso che la circolazione stradale costituisce una fonte statistica molto elevata di danno alle persone.

Proprio perché la conduzione in sicurezza di un veicolo, senza cioè creare pericolo per l'incolumità degli altri utenti della strada, è un elemento essenziale di convivenza civile, la legge attribuisce a chi si pone alla guida di un veicolo quella che è definita una «presunzione di responsabilità» per i danni causati ai terzi superabile solo se lo stesso dimostra di essere esente da ogni censura, provando che il danno

derivante non sia a lui attribuibile, ma bensì conseguenza ad esempio di un evento accidentale o attribuibile, per colpa, allo stesso danneggiato.

Questo principio di tutela preferenziale delle parti deboli della circolazione stradale, principalmente pedoni e trasportati, è stato confermato dalla Corte di Cassazione che con la sentenza n. 5399 del 5 marzo 2013 ha riconosciuto la responsabilità concorrente del conducente dell'auto anche in un caso in cui il pedone era stato investito mentre attraversava la strada in un punto privo di strisce pedonali, senza dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano e camminando «distrattamente». Secondo i Supremi giudici, infatti, può comunque sussistere una concorrente responsabilità del conducente se emerge che quest'ultimo viaggiava a una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo o se comunque ha tenuto una condotta non prudente.

Quando invece l'incidente stradale coinvolge due o più veicoli, l'articolo 2054, comma 2, del Codice civile estende la stessa presunzione di responsabilità a tutti i conducenti dei veicoli venuti a collisione, i quali quindi sono ritenuti parimenti responsabili «fino a prova contraria», cioè fino alla dimostrazione che la colpa sia da ascrivere in via esclusiva a un conducente piuttosto che a un altro.

La norma infatti in proposito recita:

«Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli».

Pertanto, anche in caso ad esempio di attraversamento di un incrocio senza rispettare la precedenza, come chiarito dalla Cassazione con

Circolazione e trasporti

la sentenza n. 18479 del 21 settembre 2015, anche l'altro automobilista coinvolto non rimane immune dal dimostrare a sua volta di avere tenuto una condotta rispettosa del codice della strada, come ad esempio rispettato i limiti di velocità e le norme di generale prudenza.

L'istituto della presunzione di responsabilità costituisce altresì una regola basilare di convivenza civile su cui si fonda anche la legge n. 41/2016, che ha introdotto il reato di omicidio stradale per ribadire agli automobilisti che sugli

stessi incombe a un preciso onere comportamentale finalizzato a preservare la salute degli altri utenti della strada.

Chi si mette alla guida di un mezzo deve quindi farlo con diligenza e prudenza nella consapevolezza di poter procurare danno alle altre persone.

Si riportano di seguito le massime tratte da alcune pronunce della Cassazione sul principio di presunzione di responsabilità.

Cassazione, sentenza 2173 del 4 febbraio 2016

La presenza di un veicolo fermo per incidente sulla sede stradale impone ai conducenti dei veicoli che sopraggiungono di moderare la velocità e di tenere un comportamento improntato alla massima prudenza. Infatti, non si può considerare circostanza assolutamente imprevedibile, ma piuttosto rientra nella ragionevole prevedibilità la presenza degli occupanti della vettura incidentata sulla sede stradale in prossimità della vettura stessa.

Cassazione, sentenza 21072 del 19 ottobre 2016

Il comportamento censurabile di un pedone non elimina la presunzione di responsabilità del conducente prevista dall'articolo 2054, comma 1, del Codice civile. L'uscita anche improvvisa di pedoni da veicoli in un parcheggio non è infatti «una condotta imprevedibile e anormale». In tutti i casi di veicoli fermi in strada, i conducenti delle auto devono usare massima prudenza, perché è prevedibile che gli occupanti della vettura siano sulla strada.

Cassazione, sentenza 5399 del 5 marzo 2013

Se il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - non dà la precedenza ai veicoli che sopraggiungono e inizia l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente del veicolo investitore, se emerge che ha tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo.

Cassazione, sentenza 18479 del 21 settembre 2015

L'aver accertato alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro non impedisce di ricorrere al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado (articolo 2054, comma 2, Codice civile), quando la scarsa chiarezza della dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura della responsabilità di ciascuno nel provocare l'incidente.

Cassazione, sentenza 18773 del 26 settembre 2016

*Per riconoscere il risarcimento per lesioni di lieve entità, il danno biologico deve sempre essere «susceptibile di accertamento medico-legale». Vanno usati i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno tipici della medicina legale (visivo, clinico e strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi ma da usare secondo le *leges artis*), siccome conducono a una obiettività dell'accertamento sulle lesioni e sugli eventuali postumi.*

10. Sono costituzionalmente legittime le leggi regionali che obbligano al pagamento de bollo anche per i veicoli sottoposti a «*ganasce fiscali*»

FONTE	Corte Costituzionale
RIFERIMENTO	Sentenza n. 47 del 3.03.2017

Secondo quanto previsto dalla L. n. 53/1983, articolo 5, comma 37 (che disciplina l'applicazione della tassa automobilistica c.d. bollo auto), il tributo non è dovuto in caso di «*indisponibilità (del veicolo, ndr) conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione*».

Pertanto diretta conseguenza di detta disposizione è che anche i veicoli sottoposti a fermo amministrativo per morosità dei proprietari con riferimento ai tributi da loro dovuti, sono esentati dal pagamento del bollo per il periodo in cui sono soggetti al provvedimento restrittivo.

Con gli anni della crisi economica che hanno visto aumentare enormemente i casi di iscrizione di fermo amministrativo sui veicoli a fronte dell'aumentata insolvenza dei contribuenti rispetto a tributi e sanzioni per cui può essere applicata detta misura da parte dell'agente della riscossione, tutte le Regioni hanno registrato un calo di gettito del bollo auto.

Così alcune di esse hanno emanato proprie leggi per cancellare l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica prevista dalla L.n. 53/1983 nonostante con la legge Finanziaria 2004 sia stata introdotta una norma che nega la possibilità per le Regioni di legiferare in materia.

Le commissioni tributarie provinciali di Bologna e Firenze hanno quindi richiesto alla Corte Costituzionale di esprimere il proprio parere sulla legittimità rispettivamente delle leggi di Emilia-Romagna (15/2012, articolo 9) e Toscana (49/2003, articolo 8-quater) in quanto emanate in senso contrario alla legge statale, e quindi in

violazione degli articoli 117, comma 2, lettera e), e 119, comma 2 della Costituzione.

Con sentenza n. 47 depositata il 3 marzo 2017 la Consulta ha dichiarato la legittimità di dette leggi regionali in quanto le *ganasce fiscali* non configurano la fattispecie del fermo amministrativo come individuata dall'art. 214 del Codice della Strada ma bensì «una misura cautelativa accessoria» disciplinata in gran parte dalle regole contemplate dal Codice della strada.

Infatti quando un veicolo è sottoposto a “fermo fiscale” e viene posto in circolazione risultano applicabili solo le sanzioni pecuniarie e non anche il sequestro del mezzo.

Il fermo fiscale poi non comporta «la materiale sottrazione» del veicolo «alla disponibilità del proprietario» che infatti può anche venderlo a terzi (fermo restando il vincolo del fermo).

Secondo la Consulta poi la legge nazionale sul bollo auto che risale al 1983, non avrebbe potuto riferirsi alle *ganasce fiscali*, introdotte nel 1996 con il D.L. n. 669.

Nella sentenza la Corte Costituzionale ha anche evidenziato la differenza delle leggi emiliana e toscana rispetto a quella della regione Marche che con sentenza n. 288 del 2012 essa stessa aveva ritenuto costituzionalmente illegittima.

Mentre infatti quest'ultima si riferiva espressamente al fermo amministrativo previsto dal Codice della strada, le leggi regionali dell'Emilia-Romagna e della Toscana si riferiscono specificatamente al fermo di natura fiscale e pertanto la questione di legittimità costituzionale deve ritenersi per queste infondata.

La pronuncia riveste pertanto specifica importanza anche con riferimento alla legittimità

Circolazione e trasporti

costituzionale (che deve quindi considerarsi
sussistente) di altre analoghe norme emanate

dalle Regioni Piemonte, Lazio, Basilicata e dalla
Provincia autonoma di Bolzano.

Adempimenti aziendali

6. L'Agenzia delle Entrate conferma che le CU non contenenti dati rilevanti per la dichiarazione precompilata possono essere trasmesse anche dopo il 7 marzo 2017

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Comunicato stampa del 3.03.17

Con comunicato stampa del 3 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che le certificazioni uniche (CU) non contenenti dati rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata, come ad esempio quelle relative a redditi non dichiarabili con il mod. 730 ovvero esenti, possono essere inviate anche dopo il 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.

Pertanto le scadenze per i sostituti d'imposta per quanto riguarda le CU sono:

- il 7 marzo per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate se la certificazione contiene dati utili per la dichiarazione precompilata
- il 31 luglio se non li contiene.

Comunque entro il 12 marzo è possibile effettuare un nuovo invio per correggere eventuali errori delle CU da trasmettere entro il 7 marzo senza incorrere in sanzioni. E anche con riferimento alla scadenza del 31 luglio può essere effettuato un nuovo invio con le correzioni entro il 5 agosto.

Per completezza si ricorda anche che:

- in caso di omesso o ritardato invio o anche di certificazioni contenenti errori è prevista una sanzione di 100 euro per ogni CU con un limite di 50.000 euro, ridotti rispettivamente a 33,33 e 20.000 euro, se si regolarizza entro sessanta giorni dalla scadenza;
- la scadenza per la consegna della versione sintetica della certificazione ai lavoratori è il 31 marzo.

Adempimenti aziendali

7. Non può essere cancellato il provvedimento di radiazione d'ufficio della società dal registro imprese per mancato deposito triennale del bilancio

FONTE Tribunale di Roma – Giudice del Registro delle imprese

RIFERIMENTO Decreto n. 6466 del 29.08.2016

Ai sensi dell'articolo 2490, comma 6, del Codice civile, *«qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495»*. E l'articolo 2495 del Codice civile a sua volta sancisce che *«ferma restando l'estinzione della società»* (la norma da quindi per scontato che la cancellazione determini l'estinzione della società) *«dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi»*.

In proposito, con decreto n. 6466/2016 del 29 agosto 2016, ma reso noto solo di recente, il giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Roma ha sancito che non può essere richiesta la cancellazione del provvedimento con cui il Registro delle imprese ha cancellato, ai sensi del suddetto articolo 2490, comma 6, del Codice civile, una società di capitali che, per oltre tre anni consecutivi, non abbia depositato il proprio bilancio, infatti, ai sensi dell'articolo 2495 del Codice civile, il provvedimento di cancellazione ha generato l'estinzione della società dal registro camerale.

Nel caso esaminato, i soci di una società immobiliare, affermando che la società «nel pieno svolgimento delle sue attività», avevano chiesto al Giudice del Registro delle imprese di emettere un decreto di cancellazione del provvedimento con il quale il Registro aveva disposto la cancellazione di detta società dal

Registro stesso a causa del mancato deposito del bilancio per oltre tre anni.

Nel respingere l'istanza di cancellazione del provvedimento di cancellazione il giudice ha nello specifico rilevato che la finalità degli articoli 2490 e 2495 del Codice civile «risiede nell'interesse, di natura pubblicistica, alla eliminazione di quelle società la cui inerzia costituisce sintomo di estinzione e, dunque, alla eliminazione di società non più da tempo operanti».

Inoltre, il giudice ha anche ricordato che con la sentenza n. 6070/2013 le sezioni Unite della Cassazione hanno sancito che, dopo la riforma del diritto societario del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

- l'obbligazione della società non si estingue, (in quanto se così fosse si sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale), ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che essi fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

- i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore, giudiziale o extragiudiziale (il loro mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia

Adempimenti aziendali

rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo).

E secondo il giudice del tribunale di Roma, proprio perché a fronte della cancellazione si

viene a configurare un fenomeno successorio, risulta preclusa ogni possibilità di cancellazione del provvedimento di cancellazione di una società, dato che la essa si è estinta.

Adempimenti aziendali

8. Dal 1° marzo in vigore il nuovo modello di dichiarazione d'intento

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	Prov. Agenzia entrate n. 213221/2016

Dal 1° marzo 2017 è in vigore il nuovo modello di dichiarazione d'intento, introdotto con provvedimento n. 213221 del 2 dicembre 2016 che gli esportatori abituali devono utilizzare per effettuare acquisti o importazioni in regime di non imponibilità IVA.

Nel nuovo modello non sarà più possibile riferire le dichiarazioni ad acquisti da effettuarsi in un determinato arco temporale, ma si dovrà fare riferimento ad una o più operazioni entro un importo prefissato.

Infatti, il nuovo modello, a differenza di quello precedente, non contiene più i campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da ... a".

Pertanto, a seguito di tale modifica non potranno essere emesse dichiarazioni d'intento che si riferiscano agli acquisti che l'esportatore abituale potrà effettuare senza applicazione dell'IVA in un determinato intervallo temporale.

In base alle nuove regole, infatti, l'esportatore abituale dovrà dichiarare l'anno di riferimento, specificando se la dichiarazione si riferisce a una singola operazione (campo 1), indicandone il relativo importo, oppure a più operazioni (campo 2), nel qual caso dovrà specificare il totale entro cui sarà possibile per il fornitore emettere fatture senza IVA.

Le dichiarazioni presentate sul vecchio modello resteranno valide qualora la detassazione sia stata richiesta per una singola operazione o per un dato ammontare.

Negli altri casi gli esportatori dovranno procedere ad effettuare un nuovo invio.

Con l'introduzione del nuovo modello di dichiarazione d'intento, i fornitori degli esportatori abituali dovranno prestare particolare attenzione alla verifica degli importi complessivamente fatturati in regime di non imponibilità IVA, verificando che le operazioni effettuate non eccedano l'ammontare indicato nelle lettere d'intento ricevute, onde evitare l'applicazione di pesanti sanzioni.

Inoltre, i fornitori dovranno, inoltre, continuare con gli altri adempimenti già previsti e cioè numerare progressivamente le lettere ricevute e annotarle entro 15 giorni dal ricevimento e riepilgarle nella dichiarazione annuale IVA.

Sul fornitore grava altresì l'onere di verificare l'esito della trasmissione dei dati delle dichiarazioni effettuata dall'esportatore prima di applicare all'operazione il regime di non imponibilità IVA previsto dall'art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972, pena l'irrogazione di una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell'imposta non applicata.

Il quadro normativo relativo all'invio all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni d'intento è stato infatti sostanzialmente modificato per effetto del D.Lgs. n. 175/2014 che ha spostato l'obbligo di trasmissione dei dati contenuti nelle lettere d'intento dai fornitori agli esportatori.

La norma impone, pertanto, agli esportatori abituali di inviare telematicamente le dichiarazioni emesse all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta di presentazione. Successivamente l'esportatore è tenuto a consegnare al fornitore, oppure in dogana, copia della dichiarazione d'intento con la relativa ricevuta.

Adempimenti aziendali

9. I termini per la stampa dei registri e delle scritture contabili alla luce delle nuove scadenze di presentazione delle dichiarazioni fiscali

FONTE

Pubblicistica

La tenuta della contabilità meccanografica ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva consiste nella "memorizzazione" delle singole operazioni (input) e relativa stampa sui registri contabili cartacei ovvero della loro archiviazione elettronica su supporti informatici con le modalità del decreto 17 giugno 2014 (cosiddetta conservazione sostitutiva).

Ai fini delle imposte dirette le registrazioni nella contabilità generale e delle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre 60 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione (articolo 22, Dpr 600/73). Ai fini Iva invece, la memorizzazione delle operazioni nel programma deve essere effettuata entro il termine previsto per la liquidazione periodica mensile o trimestrale.

La tenuta della contabilità senza trascrizione su supporti cartacei o la mancata archiviazione elettronica sostitutiva, risulta però regolare, a condizione che riguardi esclusivamente l'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi (articolo 7, comma 4-ter, Dl 357/94).

Pertanto, la stampa o la conservazione sostitutiva (anche nei casi di stampa dei dati Iva sul libro giornale, in base all'articolo 12, Dpr 435/2001) devono essere effettuate entro tre mesi dai

termini di presentazione delle "relative" dichiarazioni annuali.

Come noto per quest'anno l'invio della dichiarazione Iva relativa al 2016 è stato anticipato al 28 febbraio 2017, pertanto la stampa o la conservazione sostitutiva dei registri Iva del 2016, oltre che dell'archiviazione elettronica delle fatture elettroniche emesse nel 2016 dovranno essere effettuate 28 maggio 2017.

Dal prossimo anno, invece, il modello Iva dovrà essere presentato tra il 1° febbraio e il 30 aprile quindi, i registri Iva e le fatture elettroniche del 2016, potranno essere archiviati elettronicamente o stampati entro il 30 luglio 2018.

Secondo quanto poi stabilito dal decreto Milleproroghe 2017 per i soggetti, diversi dalle micro imprese dell'articolo 2435-ter del Codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile, l'invio dei modelli Redditi SC 2017 e Irap 2017 è prorogato di 15 giorni rispetto ai consueti nove mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, per agevolare la prima applicazione delle nuove regole di redazione del bilancio, introdotte dal decreto legislativo 139/2015. Conseguentemente, la stampa (o la conservazione sostitutiva) del libro giornale, dei mastrini, del libro degli inventari, del registro dei beni ammortizzabili e delle scritture ausiliarie di magazzino, relativi al 2016, dovrà essere effettuata entro il 15 gennaio 2018.

Organizzazione aziendale

5. La deducibilità dei compensi agli amministratori tra interpretazioni di prassi amministrativa e giurisprudenziali

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	Art. 95 del TUIR

L'articolo 2389 del Codice Civile concernente "Compensi degli amministratori" dispone:

«I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche ».

L'amministratore è legato alla società da un rapporto che, salva una precisa delibera in senso contrario, si presume oneroso.

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

In assenza di una delibera, l'amministratore potrà rivolgersi al giudice.

L'organo deputato a deliberare il compenso, in assenza di una previsione statutaria, è l'assemblea; mentre il consiglio, con il parere dei sindaci, stabilisce le eventuali remunerazioni aggiuntive.

La norma nulla prevede in merito all'entità del compenso ma abbastanza frequentemente l'amministrazione finanziaria nell'ambito di verifiche ed accertamenti ne valuta la congruità.

Per quanto riguarda poi il trattamento fiscale dei

compensi erogati agli amministratori, l'articolo 95, comma 5 del TUIR prevede la deducibilità dei compensi erogati agli amministratori in base al principio di cassa e cioè nell'esercizio di pagamento con la possibilità anche di "cassa allargata" cioè di dedurre i compensi pagati fino al 12 gennaio dell'anno successivo a condizione che si tratti di prestazioni relative all'anno precedente.

In ambito giurisprudenziale poi recenti pronunce di commissioni tributarie e della Cassazione hanno subordinato la deducibilità dei compensi erogati agli amministratori anche al rispetto delle regole di certezza e congruità.

In ogni caso i compensi agli amministratori per essere dedotti devono essere deliberati.

In passato, in assenza di una delibera, per legittimare la relativa deducibilità si iscriveva il compenso (comunque dovuto pur in assenza di delibera) direttamente nel progetto di bilancio riservandone all'assemblea la ratifica con l'approvazione.

Ma detto comportamento, in molte occasioni, una volta riscontrato nell'ambito di controlli posti in essere da parte dell'Amministrazione finanziaria, non è stato ritenuto idoneo ai fini della deducibilità fiscale dei compensi erogati con conseguente ripresa a tassazione in quanto non supportati dagli specifici elementi giuridici previsti per detta voce di spesa.

Ed lo stesso orientamento si è imposto anche in ambito giurisprudenziale sfociato nella recente ordinanza n. 11779/2016 che consolida i principi già sanciti dalla stessa Corte di Cassazione con specifiche sentenze nel corso del 2015 e anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21953 del 28 ottobre 2015.

Organizzazione aziendale

La deduzione dal reddito può comunque essere differita in un esercizio diverso da quello del pagamento, a condizione che la delibera sia formalizzata successivamente con gli elementi richiesti.

Si riporta in proposito una tabella tratta dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" riepilogativa delle varie ipotesi di deducibilità/indeducibilità dei compensi erogati agli amministratori.

Quando scatta la deducibilità

	Emolumento pagato ma deliberato in anni successivi	Emolumento deliberato ma pagato in anni successivi	Emolumento deliberato e pagato nello stesso anno
Trattamento in capo all'impresa nell'anno del pagamento	Non deducibile	Deducibile	Deducibile
Trattamento in capo all'impresa nell'anno della delibera	Deducibile	Non deducibile	-
Trattamento in capo all'amministratore nell'anno del pagamento	Imponibile	Imponibile	Imponibile
Trattamento in capo all'amministratore nell'anno della delibera	Non imponibile	Non imponibile	-

Per quanto concerne invece la sindacabilità da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'ammontare dei compensi, in giurisprudenza non si registra un orientamento univoco infatti in diverse sentenze la Cassazione ha sancito il principio secondo cui se i costi sono inerenti, in assenza di negozi simulati o in frode alla legge, non è possibile valutarne la congruità, in quanto la normativa fiscale non prevede alcun limite di deducibilità (cfr. Cassazione n. 24957/2010 e n. 28595/2008).

Ma la stessa Cassazione in altre pronunce anche recenti ha invece ritenuto inderogabile il potere delle Entrate di sindacare la congruità dei costi anche in presenza di apposita delibera e senza che ciò sia in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 95 del Tuir.

In particolare con sentenza n. 24379 del 30 novembre 2016 la Suprema Corte ha in proposito espressamente stabilito che rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio

Organizzazione aziendale

e nelle dichiarazioni anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa. Ed in detta evenienza l'onere della prova grava sul contribuente che dovrà provare sia la effettività dei componenti negativi (ossia che essi non siano inesistenti) sia la loro inerenza alla produzione di ricavi o all'oggetto dell'impresa in termini quantitativi.

Inoltre si legge nella sentenza, il fatto che nella norma del testo unico non si faccia riferimento a tabelle o indicazioni vincolanti che pongano limiti massimi di spesa per i compensi agli

amministratori, non costituisce valida ragione per derogare alle regole generali in materia di indeducibilità di costi sproporzionati e in quanto tali mancanti del necessario requisito della inerenza in senso quantitativo.

In pratica questa recente pronuncia fra aderisce alla posizione dell'Agenzia delle Entrate ed espressa nella risoluzione n. 113/2012 secondo la quale il costo può legittimamente essere ripreso a tassazione nei casi in cui esso appaia insolito, sproporzionato o strumentale all'ottenimento di indebiti vantaggi.

6. Privacy: le verifiche di conformità alle prescrizioni del regolamento UE 2016/679 del modello di raccolta del consenso in uso

FONTE	Federazione Italiana Privacy
RIFERIMENTO	Circolare n. 2/2017

L'articolo 2389 Federprivacy, per esteso Federazione Italiana Privacy, è un'associazione professionale di categoria operante in Italia e fondata nel 2008, che raggruppa e rappresenta i privacy officer ed i consulenti della privacy operanti sul territorio nazionale nonché ogni altro addetto ai lavori le cui attività sono incentrate su protezione dei dati personali, privacy, e security.

Questo ente ha emanato una circolare in cui si analizza il tema della acquisizione del consenso per il trattamento dei dati personali alla luce del nuovo Regolamento UE 2016/679 che diventerà operativo dal 25 maggio 2018.

In particolare in detto documento si segnala alle imprese la necessità di verificare se i modelli di consenso utilizzato per la raccolta ed il trattamento dei dati sono conformi al modello contenuto del suddetto regolamento UE.

Da detto confronto deriverà a seconda dei casi la necessità di apportare modifiche o integrazioni ai modelli in uso soprattutto quando manchi una clausola esplicita sulla revoca o una dichiarazione positiva dell'interessato.

Se i consensi raccolti superano il vaglio della conformità le imprese potranno astenersi dal predisporre misure particolari, potendo proseguire i trattamenti.

In caso contrario sarà necessario programmare degli interventi necessari per conformarsi alla normativa regolamentare UE.

Infatti nonostante lo stesso regolamento affermi che chi risulta già allineato con le previsioni del regolamento non deve raccogliere di nuovo tutti i

consensi, nel caso di non conformità bisognerà porre in essere una nuova raccolta del consenso per poter legittimamente conservare e trattare i dati raccolti.

La circolare di Federprivacy, a questo proposito, elenca i seguenti sette indicatori di rischio e cioè i casi in cui il consenso andrà nuovamente richiesto perché il modello utilizzato non risulta conforme a quello del regolamento europeo.

1. il modello usato per la raccolta del consenso non rispetta il requisito della inequivocabilità sul fatto che l'interessato abbia acconsentito.
2. nel modello il titolare unilateralmente qualifica come consenso il silenzio o l'inattività dell'interessato o prevede la preselezione di caselle.
3. nel modello la formula del consenso non è chiaramente distinguibile, ovvero non è contenuta in una clausola specifica separata dalle altre clausole del contratto o da altri contenuti.
4. nel modello la formula del consenso non è evidente dalla sua conformazione grafica non contiene cioè elementi di contenuto/forma che a un semplice sguardo evidenzino che in quel punto si sta parlando del diritto di acconsentire o meno.
5. la formula del consenso riportata nel modello non utilizza un linguaggio semplice e chiaro adeguato alla platea degli interessati di cui si tratta nella singola operazione.
6. la clausola di consenso non riporta espressamente l'indicazione che il consenso può essere revocato e della relativa modalità di revoca, che deve essere semplice ed incondizionata.

Organizzazione aziendale

7. nel modello di consenso se non sono indicate l'identità del titolare del trattamento e le finalità

del trattamento cui sono destinati i dati personali.